

# VADEMECUM CIRCOLI

## Le autorizzazioni comunali

Per esercitare l'attività di somministrazione rivolta ai soli associati è **necessario essere muniti di:**

⇒ **autorizzazione/dichiarazione inizio attività amministrativa**

⇒ **autorizzazione igienico sanitaria.** In caso di ampliamento o modifica dei locali è necessario chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione amministrativa e igienico sanitaria.

## Le diverse ipotesi

1. **Somministrazione esercitata** presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali, **da associazioni e circoli aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell'Interno** (art. 2 D.P.R. 235 del 4.4.2001) che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico Imposte sui redditi (D.P.R. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni).

La somministrazione è riservata ai soci del circolo e agli iscritti alla Associazione nazionale di riferimento (comma 3 e 4 art. 5 D.Lgs. 460 del 1997) e comunque come indicato nello statuto del Circolo.

**l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione d'inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche.**

2. **Somministrazione esercitata** presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali, **da associazioni e circoli non aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali** (art. 3 D.P.R. 235 del 4.4.2001) che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 111 e 111 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni).

3. Somministrazione esercitata presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali, da associazioni e circoli aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell'Interno **ma non conformati all'art. 111 co. 4 quinquies del Testo Unico Imposte sui redditi** (trattasi di enti di promozione sociale, affiliati, con le caratteristiche di enti non commerciali, ma in cui la somministrazione è fiscalmente qualificata di tipo commerciale).

**l'autorizzazione comunale è rilasciabile soltanto se prevista nella programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (parametri numerici).**

## Sanzioni

La mancanza delle autorizzazioni comporta la chiusura del locale e le sanzioni amministrative, rispettivamente, di Euro 1032,00 per mancanza di autorizzazione amministrativa e di Euro 258,00 per mancanza di autorizzazione igienico sanitaria.

## **Titolare dell'autorizzazione**

L'attività di somministrazione **può essere gestita direttamente dal Presidente** del Circolo avvalendosi anche di rappresentanti, oppure **può essere affidata in gestione a terzi**, i quali devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività.

**Per entrambe le tipologie di circoli il regolamento stabilisce che l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui all'art.2 della legge n.287/91, è richiesta solamente se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi.**

## **Esposizione**

Le **autorizzazioni devono essere esposte e visibili al pubblico**, così come i cartelli obbligatori per legge (tabella dei prezzi, autorizzazioni per le attività esercitate, autorizzazione sanitaria, elenco delle bevande alcoliche, riproduzione e stampa degli articoli del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione (cioè 101 T.U.L.P.S., 173, e da 176 a 181 del relativo regolamento di esecuzione).

## **Sanzioni**

La mancata esposizione delle autorizzazioni e dei cartelli obbligatori, comporta la sanzione amministrativa di Euro 308,00 (Euro 1032,00 per violazione all'art. 101 del T.U.L.P.S.).

## **Orari**

I circoli **non sono soggetti alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi**, ma devono comunicare al Sindaco gli orari che intendono svolgere.

## **Trattenimento e spettacolo**

All'interno dei circoli, possono svolgersi spettacoli e trattenimenti riservati ai soli soci **fino a cento posti**, oltre i cento posti, è necessario che il locale sia munito di certificato di prevenzione incendi e agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

Per gli spettacoli e i trattenimenti rivolti al pubblico è sempre necessario munirsi di licenza ai sensi degli artt. 68 e 69, 80 del T.U.L.P.S., nonché di apposita autorizzazione/dichiarazione inizio attività temporanea alla somministrazione.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni il circolo è comunque da considerarsi locale pubblico (circolare n. 10.15506/1.3500 del 19.5.1984 del Min. Interno):

a) pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a ciò adibito e iscrizione nel libro soci;

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornale, manifesti etc..., destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci;

c) complessità dei locali dove si svolge l'attività tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del codice civile.

### **Sanzioni**

L'esercizio dell'attività senza licenza comporta la cessazione dell'attività e la sanzione di cui all'art. 666 del codice penale e la denuncia penale.

### **Giochi leciti e videogiochi**

L'effettuazione di giochi leciti all'interno dei locali del circolo, è subordinata a **presentazione di apposita dichiarazione d'inizio attività.**

Deve essere visibilmente esposta la tabella del Questore indicante i giochi proibiti. I videogiochi e gli apparecchi da gioco in genere devono avere le caratteristiche previste dal comma 6 e comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. (con premi in denaro), è vietato ai minori di anni 18. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (senza premi in denaro) è vietato ai minori di anni 14.

**È comunque vietato il gioco in genere ai minori di anni 14.**

L'installazione, salvo diversa regolamentazione del comune, si deve effettuare secondo le seguenti modalità.

Circolo privato che effettua la somministrazione di bevande	1 ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione  con un massimo di 2 apparecchi fino a 50 mq.  Il numero è elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un massimo di 4 apparecchi	E' consentito installare apparecchi o congegni di cui ai commi 6 e 7 lett. b solo se sono presenti altri tipi di apparecchi o congegni da gioco.  Gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 lett. b non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
Circolo privato che effettua la somministrazione di alimenti e bevande	1 ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione  con un massimo di 2 apparecchi fino a 100 mq.  Il numero è elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq fino ad un massimo di 4 apparecchi	E' consentito installare apparecchi o congegni di cui ai commi 6 e 7 lett. b solo se sono presenti altri tipi di apparecchi o congegni da gioco.  Gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 lett. b non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

Non è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

Gli apparecchi di cui al comma 7 lett. b dell'art. 110 T.U.L.P.S., entro il 30 aprile 2004 devono essere convertiti in altra tipologia o definitivamente dismessi; per questi apparecchi entro il 31 maggio 2004 va presentata al Comune la dichiarazione di rimozione/cessazione.

### **Sanzioni**

La mancata presentazione della D.I.A. o l'installazione di apparecchi non autorizzati, comporta la sanzione di Euro 1032,00. La violazione alle disposizioni dell'art. 110 del T.U.L.P.S. comporta l'applicazione delle relative sanzioni penali.

### **Sorvegliabilità**

Devono essere rispettati i criteri della sorvegliabilità stabiliti con D.M. 564 del 17 novembre 1992 e successive modifiche.

**I locali dove si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura** adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno.

### **Sanzioni**

Quando viene meno la sorvegliabilità dei locali le autorizzazioni possono essere sospese per un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni. Si applica inoltre la sanzione amministrativa di Euro 1032,00.

### **Somministrazione all'aperto**

La somministrazione all'aperto, sempre in area di pertinenza della sede del circolo, può essere autorizzata, **tuttavia l'area di somministrazione non deve essere visibile da vie, piazze o altri luoghi pubblici e deve essere debitamente recintata.**

### **Sanzioni**

In caso di mancanza di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 1032,00, in caso di mancanza di parere igienico sanitario si applica la sanzione amministrativa di Euro 103,00. Si dispone inoltre la cessazione dell'attività non autorizzata.

## **Riferimenti normativi**

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Art. 86

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, .....trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori ed altre bevande anche non alcoliche.....

D.P.R. 616/1977

Art. 19

Le licenze di polizia amministrativa, relative alle licenze di cui all'art. 86 del t.u.l.p.s., sono state trasferite al Comune.

Pertanto, la competenza per il rilascio non è più del Questore ma del Sindaco, ed oggi, del Dirigente di Settore.

Legge 25 agosto 1991, n.287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (G.U. 3 settembre 1991, n. 206).

Articolo 3 - Rilascio delle autorizzazioni

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e dei parametri di cui al comma 4 del presente articolo ..... omissis.....

4. .... omissis.....

I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564  
Criteria inerenti la sorvegliabilità interna ed esterna dei locali

*sorvegliabilità esterna*

I locali e le aree adibiti anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza la quale, se la misura risulta sufficiente ai fini della sorvegliabilità, può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione o di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

*Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso* o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio, e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno (art.2 D.M. 564/92).

*sorvegliabilità interna*

Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature o di sistemi di chiusura che non consentano immediato accesso.

Gli esercizi pubblici non *possono avere locali privati* sottratti alla sorvegliabilità di ufficiali ed agenti di P.S. Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico, infatti, debbono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 287/91 (vedi par.1). In essi non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di P.S. che effettuano i controlli ai sensi di legge. In ogni caso deve essere assicurata, mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita dal medesimo.

Legge 5 gennaio 1996, n. 25 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia (G.U. 20 gennaio 1996, n. 16)

2. ....omissis .....l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge (287/91) è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico

D.P.R. 13 dicembre 1995 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (G.U. 22 febbraio 1996, n. 44)

Vedere sentenza Corte Costituzionale 5-6 maggio 1997, n. 121

1. Le regioni, nell'indicare ai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, i criteri da seguire per la determinazione periodica del numero delle autorizzazioni rilasciabili ..... omissis ..... debbono osservare le direttive seguenti

il numero delle autorizzazioni per ciascuno dei vari tipi di esercizi deve essere tale da permettere ai consumatori di qualunque parte del territorio comunale, in ogni periodo dell'anno, di usufruire del servizio commerciale della somministrazione di alimenti e bevande con facilità e continuità;

il numero delle autorizzazioni deve essere tale da impedire che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di esercizi;

l'apertura ed il trasferimento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande destinati ad integrare altre strutture commerciali deve essere facilitata, nell'interesse generale degli scambi ed in quello dei consumatori;

i criteri ed i parametri regionali ...omissis .....

i criteri ed i parametri suindicati debbono essere elaborati tenendo conto della rete degli esercizi in atto anche per attività analoghe;

è vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili;

i criteri ..... ommissis....

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 – Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni  
---

*Alcuni articoli del TULPS modificati dal d.p.r. n.311/2001 tipologia dell'intervento legislativo*

art.93 (durata autorizzazione per pubblici esercizi) abrogato primo comma  
art.94 (autorizzazione bevande alcoliche) abrogato  
art.103 (licenze provvisorie per feste e sagre) Abrogato  
art.11 (durata delle autorizzazioni) modificato (autorizzazioni Titolo III del TULPS permanenti)  
art.12 (domanda di autorizzazione) Sostituito

*articoli del reg. d'es. del TULPS modificati dal d.p.r. n.311/2001 tipologia dell'intervento legislativo*

art.116 (rappresentanza artt.68 e 69 del TULPS) modificato (ammessa rappresentanza)  
art.141 (commissione vigilanza per pubblico spettacolo) Sostituito  
art.141-bis (commissione vigilanza comunale Aggiunto  
art.142 (commissione vigilanza provinciale) Sostituito  
art.152 (autorizzazione art.86 TULPS e leggi speciali) Sostituito  
art.154 (norma regolamentare dell'art.86 del TULPS) Abrogato  
art.157 (norma regolamentare dell'art.86 del TULPS) Abrogato  
art.188 (donne adibite alla somministrazione) abrogato comma 2 e 3

**Decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.235 "Regolamento per la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001**

In base al d.p.r. i circoli sono suddivisi in due tipologie e precisamente:

***associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell'Interno.***

Questi per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90.

Nella denuncia il legale rappresentante deve dichiarare:  
l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;  
il tipo di attività di somministrazione;  
l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;  
che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art.111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi;  
che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Il Comune che riceve la denuncia di inizio attività la comunica per conoscenza alla competente Azienda sanitaria locale per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria (*occorre sottolineare che questa disposizione consente ai circoli di iniziare l'attività di somministrazione prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, tenuto conto che l'art.19 della legge n.241/90 consente di iniziare immediatamente l'attività: l'interessato comunque nella d.i.a. deve dichiarare di avere i requisiti previsti per esercitare l'attività e quindi anche quelli igienico-sanitari*).

***associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.***

Questi invece per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al comune domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.3 della legge n.287/91.

Nella domanda il legale rappresentante deve, allegando copia non autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto, dichiarare:  
il tipo di attività di somministrazione;  
l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

**noeco**

che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt.111 e 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi;  
che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

*Per il rilascio di questa autorizzazione, sottoposta alla disciplina del silenzio-assenso, che si concretizza in gg. 45 dalla presentazione della domanda, il Comune si deve attenere alle disposizioni di cui all'art.3, commi 4 e 5, della legge n.287/91 e quindi al contingente numerico stabilito per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione.*

Si evidenzia che il nuovo d.p.r. prevede per tutte le associazioni e i circoli, indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno ad enti nazionali con finalità assistenziali, un'agevolazione in merito ai locali da utilizzare per la somministrazione ai soci: il legale rappresentante, infatti, nella denuncia o nella domanda di autorizzazione non deve dichiarare che questi sono a norma con le vigenti disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Per entrambe le tipologie di circoli il regolamento stabilisce che l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui all'art.2 della legge n.287/91, è richiesta solamente se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi.

#### **D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi":**

- art.111, comma 3, - Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
- art.111, comma 4-bis. - Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3;
- art.111, comma 4-quinquies - Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
  - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### **Tipologie degli esercizi**

I pubblici esercizi sono distinti in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione